

## Edizione di giovedì 21 gennaio 2016

### EDITORIALI

#### Cui prodest?

di Sergio Pellegrino

### REDDITO IMPRESA E IRAP

#### Finanziaria 2016: riaperto il riallineamento

di Federica Furlani

### IMPOSTE INDIRETTE

#### L'Agenzia chiarisce la fiscalità delle cessioni dei padiglioni di Expo

di Alessandro Bonuzzi

### DICHIARAZIONI

#### I requisiti per il rilascio del visto da parte del professionista

di Giovanna Greco

### IVA

#### Nuove % compensative per il comparto lattiero-caseario e non solo

di Luigi Scappini

### BUSINESS ENGLISH

#### Esenzioni e agevolazioni fiscali: come tradurle in inglese?

di Stefano Maffei

## EDITORIALI

---

### ***Cui prodest?***

di **Sergio Pellegrino**

La *telenovela* della **dichiarazione precompilata** ha conosciuto ieri un nuovo imprevisto **sviluppo**.

Mentre i nostri studi si stanno affannando per cercare di gestire l'ennesimo adempimento telematico, ossia la comunicazione dei dati delle spese sanitarie al **Sistema Tessera Sanitaria**, con enorme difficoltà, atteso il fatto che, come evidenziato dal collega Dal Ponte, il sistema è perennemente in *tilt*, il **Direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi**, in audizione alla Camera, ha dichiarato che le **spese farmaceutiche potrebbero non rientrare nella dichiarazione precompilata di quest'anno**.

Ora, va bene che nella vita le certezze sono davvero poche, ma apprendere in modo, per così dire, “incidentale” che l’Agenzia, al 20 gennaio 2016, **non sa ancora che cosa confluirà nella dichiarazione precompilata** relativa all’anno precedente appare poco rassicurante. E certo non aiuta l’affermazione della Orlandi, che evidenzia che “*ci sono dei problemi tecnici*” e “*stiamo finendo di verificare*”.

Naturalmente la responsabilità non è dell’Agenzia (vuoi mai ...), ma, nel caso di specie, delle farmacie: “*alcune associazioni di categoria nonostante la legge hanno equivocato sul termine e non hanno conservato parte degli scontrini. C’è una difficoltà oggettiva della categoria, la memoria è stata cancellata e le informazioni sono irrecuperabili*”.

Se questo è vero, credo allora che **il condizionale possa essere tranquillamente evitato** ...

Lo scenario che quindi si delinea è nuovamente quello di una **dichiarazione precompilata soltanto a livello virtuale**, perché i contribuenti dovranno **inserire “autonomamente” le spese farmaceutiche (oltre a tutto il resto)**, mentre vi saranno i dati relativi a quelle sanitarie.

La domanda sorge spontanea: **ma a cosa, o a chi, serve una dichiarazione precompilata per un “pezzettino”?**

E’ come mettersi a fare un *puzzle*, sapendo che nella scatola ti mancano la maggior parte dei pezzi ... meglio lasciar perdere.

**A livello operativo “questa” precompilata non serve a nulla, complica anzi le cose agli operatori del settore senza dare alcun beneficio ai contribuenti:** dal punto di vista della valutazione dell’esecutivo e della pubblica amministrazione sarà, nella migliore delle ipotesi, un

*boomerang*, l'ennesima dimostrazione di come, al momento, non vi sia traccia di **veri cambiamenti** che semplifichino la vita alla gente.

Accogliamo invece con soddisfazione le **rassicurazioni** che il Direttore ha voluto indirizzare alla nostra categoria circa l'**indulgenza** che vi sarà nel valutare il nostro apporto all'**“operazione dichiarazione precompilata”**: *“nel primo anno di applicazione non debbono esserci sanzioni, non ha senso in una fase collaborativa e di sviluppo”*.

I maligni potrebbero sostenere che un'affermazione del genere rappresenta soltanto una forma di **captatio benevolentiae**, neppure troppo riuscita, ad onor del vero, atteso che poi una bacchettata è arrivata comunque nel momento in cui il ragionamento si è concluso con l'affermazione che *“l'Ordine deve aiutarci a governare il processo perché non è loro abitudine e oltre un anno di interlocuzione evidentemente non è stato sufficiente”*.

**Quanta pazienza deve avere l'Agenzia con noi commercialisti ...**

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Finanziaria 2016: riaperto il riallineamento**

di Federica Furlani

Tra le disposizioni previste dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (Finanziaria 2016), l'art. 1, commi 895-897, prevede la riapertura delle disposizioni in materia di **riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni di cui all'art. 14 L. 342/2000**.

Il caso si può presentare e può risultare vantaggioso nelle ipotesi di beni derivanti da **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni, conferimenti), che non hanno formato oggetto di opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176 co. 2-ter Tuir.

Il **bilancio 2015** è pertanto interessato nuovamente non solo dall'ipotesi di rivalutazione ma anche da quella del riallineamento.

Le imprese possono adeguare i valori fiscali ai maggiori valori civilistici sugli stessi beni che possono accedere all'istituto della rivalutazione: **beni di impresa** (beni ammortizzabili materiali ed immateriali) e **partecipazioni**.

Sono esclusi i beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa.

Il riallineamento può essere effettuato **su singoli** beni (a differenza della rivalutazione che colpisce l'intera categoria omogenea) ma non può essere parziale: l'intera differenza tra valore civile e fiscale del bene va riallineata.

L'operazione si perfeziona con il pagamento di una imposta sostitutiva del **16% per i beni ammortizzabili** e del **12% per i beni non ammortizzabili**, che va versata in **un'unica soluzione** entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. È comunque compensabile con eventuali crediti disponibili.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente all'anno solare).

La base imponibile viene determinata tenendo conto della **differenza tra valore civile e valore fiscale** dei beni quale risulta nel **bilancio al 31 dicembre 2014**, tenendo conto degli eventuali decrementi perfezionatisi nel corso del 2015.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori non è tuttavia immediato: valgono le stesse tempistiche previste per la rivalutazione.

Il maggior valore dei beni derivante dal riallineamento è riconosciuto ai fini Ires ed Irap **a decorrere dal terzo esercizio successivo** (2018) (ad eccezione dei **beni immobili** per i quali il riconoscimento ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del **1° dicembre 2017**).

Nel caso invece di **cessione a titolo oneroso**, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni riallineati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio il riallineamento è stato eseguito (**1° gennaio 2019**), si dovrà far riferimento al costo del bene prima del riallineamento, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze.

L'importo del maggior valore derivante dal riallineamento deve inoltre essere **accantonato in un'apposita riserva, al netto dell'imposta sostitutiva dovuta**.

Pertanto, in sede di approvazione del bilancio 2015, sarà necessario vincolare per l'ammontare determinato dal riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, una parte delle riserve di patrimonio netto.

Al riallineamento possono accedere anche i soggetti IAS adopter, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

## IMPOSTE INDIRETTE

---

# **L'Agenzia chiarisce la fiscalità delle cessioni dei padiglioni di Expo**

di Alessandro Bonuzzi

La prima **circolare** dell'anno dell'Agenzia delle entrate, la numero [1/E/2016](#), fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cessioni dei padiglioni di **Expo**, del loro contenuto e dei beni che sono stati utilizzati durante la manifestazione, da parte dei soggetti partecipanti alla fiera.

Gli aspetti più interessanti sono senz'altro quelli legati alle vendite dei **padiglioni**. A riguardo, la circolare distingue le cessioni effettuate da partecipanti Ufficiali (ossia Stati e Organizzazioni internazionali intergovernative) da quelle poste in essere da partecipanti Non Ufficiali.

### **Cessioni effettuate da partecipanti Ufficiali**

Per quanto riguarda l'imposizione indiretta, l'Agenzia ritiene che, in linea di principio, l'operazione può essere ricondotta alla **sfera istituzionale** del partecipante; pertanto, la cessione del padiglione è **esclusa da Iva** e non comporta alcun adempimento a tali fini. Ciò, però, a condizione che all'atto dell'acquisto sia stato applicato l'accordo tra il Governo italiano e il *Bureau international des expositions* (Bie) sulla non imponibilità dei beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Tale criterio è valido anche se il partecipante è titolare di una partita Iva avendo svolto un'attività commerciale durante lo svolgimento dell'evento.

Ove non trova applicazione il regime dell'Iva, si rende attivabile l'imposta di **registro**. Il contratto relativo alla cessione del padiglione, se redatto in forma scritta, è soggetto a registrazione in termine fisso scontando la tassazione proporzionale del 3% prevista per i trasferimenti di beni mobili. Tuttavia, qualora il contratto sia perfezionato verbalmente o per corrispondenza, esso è soggetto a registrazione in caso d'uso e l'imposta è dovuta solo in tale evenienza.

Va da sé che in caso di cessione a titolo **gratuito** l'operazione deve essere assoggettata all'imposta sulle **donazioni**, la quale si applica in misura proporzionale sul valore del globale del padiglione trasferito. A riguardo, la circolare ricorda che se il beneficiario è uno dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 4, del D.Lgs. 346/1990 (Stato, Regioni, Province, Enti pubblici, eccetera) non è dovuta alcuna imposta di donazione.

Sotto il profilo **dell'imposizione diretta**, la cessione del padiglione è esente da tassazione.

### **Cessioni effettuate da partecipanti Non Ufficiali**

Per le cessioni effettuate da partecipanti Non Ufficiali è necessario verificare, caso per caso, se l'operazione è riferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale.

Nel primo caso la cessione è fuori campo Iva; devono, invece, essere assoggettate all'imposta comunitaria *“le cessioni effettuate dai partecipanti Non Ufficiali, soggetti passivi d'imposta, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale, per i quali opera l'attrazione alla sfera commerciale di tutte le attività svolte, o che abbiano forma societaria, in virtù della quale è prevista la presunzione assoluta di commercialità dell'attività svolta”*.

In quest'ultimo caso, la rilevanza ai fini Iva opera anche quando la cessione del padiglione è a titolo gratuito. Peraltro, se l'avente causa è un ente pubblico, un'associazione riconosciuta o una fondazione avente esclusivamente finalità “meritevoli” nonché una ONLUS l'operazione risulta **esente** (ex articolo 10, comma 1, num. 12, D.P.R. 633/1972).

Ai sensi del principio di alternatività Iva/registro, nelle ipotesi in cui la cessione a titolo oneroso del padiglione è soggetta a Iva, il relativo contratto sconta – al massimo – il registro nella **misura fissa** di 200 euro.

Infine, per quanto riguarda la tassazione ai fini delle **imposte dirette**, il trattamento prospettato dall'Ufficio è tutt'altro che neutrale. A ragione, infatti, la circolare precisa che la somma derivante dalla cessione del padiglione effettuata dal Partecipante Non Ufficiale nell'esercizio di un'attività di carattere commerciale deve *“essere assoggettata a tassazione in Italia secondo le disposizioni del Tuir, in quanto, in linea generale, l'attività è stata svolta dal Partecipante medesimo mediante una stabile organizzazione in Italia”*.

## DICHIARAZIONI

---

### ***I requisiti per il rilascio del visto da parte del professionista***

di Giovanna Greco

Come ben noto, **l'art. 10 del D.L. 78/2009** ha introdotto l'obbligo di apposizione del visto di conformità (art. 35 D.Lgs. 241/97) per le dichiarazioni IVA dalle quali **emerge un credito** che si intende utilizzare in compensazione per importi superiori a € 15.000,00.

L'apposizione di tale asseverazione è obbligatoria con riguardo alla **dichiarazione IVA**, sia per poter **compensare orizzontalmente** un credito annuale IVA di importo **superiore ad € 15.000**, sia per procedere alla **richiesta di rimborso del credito IVA superiore a € 15.000** evitando la prestazione della prescritta garanzia (limitatamente ai soggetti "non a rischio"). A tal proposito la circolare **n. 10/E del 2014**, ha osservato che il predetto limite, superato il quale sorge l'obbligo di apposizione del visto di conformità, è **riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale** dei crediti a seguito del richiamo all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e, quindi, non alla compensazione verticale, benché questa venga effettuata mediante la delega di versamento.

Ai sensi **dell'art. 35 D.Lgs. 241/97**, possono rilasciare il visto di conformità il dottore commercialista o esperto contabile abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni oppure il consulente del lavoro e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria.

Sono esclusi e **non possono rilasciare il visto di conformità** i soggetti diversi dai **"professionisti"** di cui sopra, anche se abilitati ad Entratel: soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale (centri elaborazione dati, ecc.); iscritti negli Albi dei dottori agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (DM 19/4/2001); iscritti nel registro dei revisori contabili e gli iscritti negli Albi degli avvocati (DM 12/7/2000); cd. "tributaristi" non iscritti nei ruoli della CCIAA al 30/09/93 (sent. del Consiglio di Stato n. 6028/2012).

L'art. 21 del D.M. n. 164/1999, prevede che i professionisti che intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità devono darne **comunicazione preventiva** alla **Direzione Regionale** competente in ragione del domicilio fiscale, riportando alcune informazioni essenziali: dati anagrafici, i **requisiti professionali**, il numero di codice fiscale e partita Iva; il domicilio ed altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale; la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, dell'organo sindacale. Inoltre, alla comunicazione deve essere

allegata la **dichiarazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa alle seguenti circostanze: l'insussistenza di provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'ordine di appartenenza; il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, co. 1, del DM n. 164/1999 e le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (che può essere effettuata o tramite la propria abilitazione, oppure mediante una associazione professionale o società di servizi); la **garanzia assicurativa**, da produrre integralmente, in originale o copia conforme, che deve essere riservata all'attività di assistenza fiscale e fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

Il modello di comunicazione è disponibile sul sito internet nazionale dell'ADE. La comunicazione, completa di tutta la documentazione in allegato va inviata: **o tramite PEC** (posta elettronica certificata) – indicando nell'oggetto **“visto di conformità”** – oppure tramite **raccomandata a/r**, in tal caso il professionista deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'Ufficio potrà inoltrare eventuali richieste e/o comunicazioni.

Per mantenere la propria **iscrizione nell'elenco informatizzato**, il professionista abilitato deve: comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati (ai sensi del comma 3, dell'art. 21 DM 164) entro 30 giorni dalla data in cui si verificano e deve rinnovare la polizza assicurativa alla scadenza, inviando la nuova polizza integrale con la relativa quietanza di pagamento. Il professionista deve, per di più, **attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000**, la permanenza dei requisiti comunicati in passato e deve garantire la continuità della copertura assicurativa, verificando che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente. Se il professionista non trasmettere il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la Direzione Regionale provvede a richiederne l'invio.

## IVA

---

# **Nuove % compensative per il comparto lattiero-caseario e non solo**

di Luigi Scappini

Il Governo offre un sostegno concreto al **settore lattiero-caseario**, inciso dall'abolizione delle cosiddette quote latte e da una crisi del settore, attraverso la **rimodulazione** delle **percentuali compensative** da applicarsi in sede di liquidazione dell'**Iva** di periodo.

Come noto, la VI Direttiva comunitaria in materia Iva, trasfusa nella Direttiva 2006/112/CE, offre la possibilità ai Paesi membri di prevedere un **regime Iva speciale** per il comparto dell'agricoltura.

Tale possibilità è stata recepita dall'Italia tramite l'introduzione nel **DPR 633/1972** degli **articoli 34 e 34-bis** e il meccanismo ivi previsto rappresenta un vero e proprio **strumento politico di sostegno**, attenuato rispetto al passato, in possesso dei Governi per tutelare un comparto debole rispetto a quello terziario e industriale e per attenuare e semplificare, in ragione proprio delle caratteristiche dei soggetti coinvolti, gli adempimenti burocratici e amministrativi ordinariamente previsti.

Il **regime speciale Iva** previsto dall'articolo 34 DPR 633/1972 rappresenta, al verificarsi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma stessa, il **regime naturale**, salvo **opzione**, ai sensi del **comma 11** del medesimo articolo per il regime ordinario.

Da un punto di vista **soggettivo**, a differenza di quanto previsto per le imposte dirette, **non vi sono limitazioni particolari** in quanto il comma 1 fa un generico richiamo ai **"produttori agricoli"**, individuati compiutamente al successivo comma 2 nei seguenti:

1. soggetti **esercenti le attività** di cui all'**articolo 2135 codice civile**;
2. soggetti che esercitano **attività di pesca** in acque dolci, di **piscicoltura**, di **mitilicoltura**, di **ostricoltura** e di coltura di altri **molluschi** e **crostacei**, nonché di **allevamento di rane**;
3. **organismi agricoli di intervento**;
4. **cooperative** e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, **D.Lgs. 228/2001**;
5. **associazioni** e loro unioni costituite che **effettuano cessioni** di beni **prodotti** prevalentemente dai **soci**, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Da un punto di vista **oggettivo**, la norma richiede che il produttore agricolo proceda alla cessione di **prodotti agricoli** e **ittici** compresi nella **prima parte** della **tabella A** allegata al DPR 633/1972.

La prima parte della tabella A) contiene prodotti agricoli e ittici che si ricavano dall'agricoltura senza necessità di alcuna manipolazione o trasformazione per essere commercializzati, ovvero, qualora queste manipolazioni o trasformazioni siano necessarie o volute, esse sono tali da rientrare nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Infatti, vi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli animali vivi, da stalla e da cortile, i pesci provenienti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, le carni di conigli domestici e di volatili da cortile, il latte e i suoi derivati, la frutta, la verdura, il vino, i fiori e il legno grezzo.

Il regime speciale agricolo è un **regime speciale di detrazione** e non anche un regime speciale di applicazione del tributo.

In altri termini, se, salvo casi particolari e ben individuati dall'articolo 34 DPR n. 633/1972, in sede di **cessione** si applicano, per determinare l'Iva, le **aliquote edittali**, è al momento della determinazione dell'**Iva** da portare **in detrazione** che il produttore agricolo dovrà procedere a un'**astrazione**, determinandola **applicando** alla **base imponibile** della cessione un'**aliquota forfettaria**.

Il **comma 908 dell'articolo unico della Legge 208/2015** (Legge di Stabilità per il 2016) interviene proprio sulle aliquote compensative, prevedendo che, con **decreto ministeriale** da emanarsi entro il **31 gennaio 2016**, verranno previste **nuove aliquote** in riferimento al **settore lattiero caseario** nel **limite del 10%** massimo. Il limite è individuato in ragione del dettato di cui all'articolo 299 della Direttiva comunitaria ai sensi del quale le % forfettarie di compensazione non possono avere l'effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'Iva a monte.

**Entro la stessa data**, inoltre, verranno introdotte, in questo caso **limitatamente** al solo periodo di imposta **2016**, nuove **aliquote** anche per:

- **animali vivi** della specie **bovina** nella misura massima del **7,7%** e
- **animali vivi** della specie **suina** entro il limite dell'**8%**.

Ipotizziamo di avere un imprenditore agricolo che procede alla cessione di bovini per un totale di 10mila euro. L'aliquota Iva dei bovini è pari al 10% con la conseguenza che si verrà a generare in capo all'allevatore un Iva a debito per 1.000 euro.

In sede di liquidazione dell'imposta, per determinare l'Iva realmente dovuta, non dovrà portare in detrazione quella realmente assolta sugli acquisti, ma determinerà l'importo applicando alla base imponibile della cessione l'aliquota compensativa prevista da ultimo dal D.M. 23

dicembre 2005.

L'aliquota prevista fino a tutto il 2015 era quella del 7,3%, in ragione della quale l'Iva ammessa in detrazione era pari a 730 euro.

A decorrere dalla prima liquidazione Iva del 2016, la percentuale da applicare sarà pari al massimo al 7,7% con conseguente maggiore Iva in detrazione per un importo di 40 euro.

## BUSINESS ENGLISH

---

### ***Esenzioni e agevolazioni fiscali: come tradurle in inglese?***

di Stefano Maffei

Mi occupo oggi di **esenzioni e agevolazioni fiscali**, ossia di quelle norme (*provisions*) che, in deroga al regime ordinario, riducono il peso dell'imposta. Le espressioni chiave da ricordare sono *tax exempt status* e *tax exemption*.

Ecco subito una frase utile: *tax exemption refers to a monetary exemption which reduces taxable income* (che riduce **il reddito imponibile**). Come sapete, il panorama degli **aiuti fiscali** è variegato: *tax exempt status can provide complete relief* (relief letteralmente significa **sollievo**) *from taxes, reduced rates, or tax on only a portion of items*.

In ogni paese, è necessario rivolgersi ad un **commercialista** (*accountant*) per localizzare con esattezza i *types of tax-exempt organizations*, che possono includere – a seconda dei casi – *charitable organisations* (**associazioni senza fini di lucro**), *educational establishments* (scuole, università, etc) o *religious organisations*.

Sapete tutti che *certain classes of persons may be granted a full or partial tax exemption within a legal system* (certi soggetti **beneficiano di agevolazioni fiscali totali o parziali** nell'ambito di un certo **sistema giuridico**). Il caso più classico è quella della c.d. *dependency exemption* che si riferisce a tutti i **soggetti a carico**. Non fatevi ingannare quindi dal **falso amico** *dependent*, che significa **persona a carico** e non **dipendente** (che invece è *employee*). Si parla anche di *agricultural exemption* oppure, talvolta, di *product-based exemption* (nel caso in cui l'agevolazione fiscale dipenda da un certo tipo di produzione).

*Per approfondimenti sull'inglese giuridico e commerciale visitate il sito di EFLIT su [www.eflit.it](http://www.eflit.it)*